

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31	

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagne di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) 2018 – 2019 e bibi (*Sipunculus nudus*) 2018.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;

Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi Compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in via sperimentale, ai singoli Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 2016, 12 gennaio 2017 e 29 gennaio 2018 concernenti rispettivamente l'autorizzazione di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) con draga idraulica entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa nei Compartimenti di Roma, Gaeta, Napoli, Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 2015 e 14 maggio 2015 che hanno disciplinato l'attività di prelievo della risorsa bibi (*Sipunculus nudus*) con draga idraulica nel corso delle campagne di pesca 2015 – 2016 nei Compartimenti interessati;

Vista da ultimo la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, prot. n. 4184 del 21 febbraio 2018, con la quale viene autorizzata la prosecuzione dell'attività di prelievo della risorsa "Sipunculus nudus" con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, in alternativa alle vongole e ai fasolari, fino al 31 dicembre 2018, secondo tutte le modalità ed i medesimi limiti spaziali e temporali fissati dai summenzionati decreti ministeriali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 2557 e successive modifiche e integrazioni, concernente le linee guida per l'applicazione dei regolamenti (CE) 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, riclassificazione triennale delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e approvazione del protocollo d'intesa per la gestione dell'attività ai fini della sicurezza alimentare;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante le "Disposizioni in materia di pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visti i propri decreti n. 2422 del 3 ottobre 2012, n. 3120 del 7 dicembre 2012, n. 1543 del 4 ottobre 2013, n. 3940 del 20 ottobre 2014, n. 3111 del 29 settembre 2015, n. 3142 del 5 ottobre 2016 e n. 953 del 16 febbraio 2017 di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone relativi alle campagne di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) 2012-2017;

Visto il proprio decreto n. 582 del 16 febbraio 2018 "Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Modifica degli orari di uscita ed entrata in porto.";

Considerato che al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento marittimo di Monfalcone (COGEMO Monfalcone) aderiscono la totalità delle imprese titolari delle n.ro 40 unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del medesimo Compartimento marittimo di cui, nell'ambito dei poteri di autogestione, vengono individuate nel numero massimo di 22 unità abilitate e operative nella campagna di pesca dei cannolicchi 2018 – 2019 e nel numero massimo di 6 unità nella campagna di pesca dei bibi 2018;

Tenuto conto che al Consorzio è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi nonché esercitando, in alternativa della pesca dei molluschi bivalvi, l'attività di prelievo dei bibi;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone, pervenuta per posta elettronica certificata, prot. n. AGFOR -

GEN2018 -15903 - A dd. 14.03.2018, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento di disciplina dell'attività di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone per gli anni 2016 -2017 secondo le modalità e tutti i limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale vigente;

Atteso che nella proposta di regolamentazione presentata dal CO.GE.MO Monfalcone le catture giornaliere per unità di pesca sono fissate nella quota massima pescabile di kg 100 al giorno per i cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e per i bibi (*Sipunculus nudus*) di kg 120 al giorno recependo le indicazioni prudenziali contenute nei dispositivi nazionali;

Ritenuto inoltre opportuno che sull'intera partita sia ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, necessario provvedere alla richiesta del COGEMO Monfalcone e all'abrogazione delle disposizioni regionali di disciplina delle campagne di pesca dei cannolicchi e bibi finora emanate e sopra elencate;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone la pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" viene esercitata in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto delle modalità e dei limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale vigente ovvero secondo le disposizioni regionali se più restrittive.

2. Viene osservato il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi, salvo eventuali deroghe concesse per le festività natalizie; eventuali giornate di fermo pesca verranno definite dal CO.GE.MO. Monfalcone e comunicate, in via telematica, agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro le ore 18.30 del giorno precedente.

Art. 2

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone, nell'osservanza della vigente normativa nazionale di settore, fissa con cadenza mensile i pescherecci autorizzati alla pesca dei cannolicchi e dei bibi e invia l'elenco alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

2. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica nelle seguenti quantità:

- fino a kg 100 giornalieri per i cannolicchi;
- fino a kg 120 giornalieri per i bibi.

3. In caso di fissazione di limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto dal precedente comma, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed all'Autorità marittima del Compartimento a mezzo telefax ovvero posta elettronica certificata entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.

4. E' ammessa una tolleranza sul peso dell'intera partita di cannolicchi non superiore al 10% dei quantitativi massimi pescabile indicati al precedente comma.

5. Gli armatori non aderenti al CO.GE.MO. di Monfalcone possono acquisire detta informazione contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone dopo le ore 18.30 ovvero presso il Consorzio di gestione;

Art. 3

1. nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone le unità abilitate alla pesca dei cannolicchi (*Ensis minor e Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) con sistema draga osservano i seguenti orari:
 - uscita dal porto è fissata non prima delle ore 01:00;
 - inizio attività di pesca dopo le ore 02:00
 - rientro in porto entro le ore 16:00;
 - lo sbarco del prodotto nei punti di sbarco e di controllo autorizzati nella fascia oraria dalle 07:00 alle 16.00.
2. Eventuali modifiche degli orari per particolari necessità o eventi meteomarini sfavorevoli saranno comunicati tempestivamente dal CO.GE.MO. Monfalcone alla locale Autorità marittima.

Art. 4

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone il prodotto pescato può essere sbarcato nei punti di sbarco e di controllo individuati con i provvedimenti regionali citati in premessa e di seguito elencati:
 - Porto di Monfalcone: lungo tutta la banchina Nazario Sauro;
 - Porto di Grado: Banchina antistante il Mercato Ittico;
 - Porto di Marano Lagunare: lungo tutta la banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori "S. Vito", località Nalon;
 - Porto di Marano Lagunare: banchina di nord-ovest (molo isola del Dossat) prospiciente il Mercato Ittico.

Art. 5

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando l'applicabilità da parte del CO.GE.MO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Art. 6

1. Sono abrogati i provvedimenti regionali di disciplina delle campagne di pesca dei cannolicchi e bibi finora emanate ed elencati in premessa.

Art. 7

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Sergio Cristante –
Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.